**BOZZA DI COMUNICAZIONE ESTERNI**

**Direzione Relazioni Industriali e Affari Social**

***(da trasferire su carta intestata aziendale)***

Informiamo che, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, è stato prorogato al **31 marzo 2022** l’obbligo, previsto dal Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127, in capo chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19, comunemente detta Green Pass, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, anche sulla base di contratti esterni.

Inoltre, come previsto dal Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1, dal prossimo **15 febbraio 2022**, i **soggetti che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età**, cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione Europea residenti nel territorio dello Stato, nonché stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ai quali si applica l’obbligo vaccinale, devono **possedere ed esibire, per l’accesso ai luoghi di lavoro**, una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione (**Green Pass rafforzato**), ossia rilasciate a seguito di:

- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo (art. 9, comma 2, lett. a) D.L. n. 52/2021);

- avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute (art. 9, comma 2, lett. b) D.L. n. 52/2021);

- avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo (art. 9, comma 2, lett. c-bis) D.L. n. 52/2021).

Quanto sopra non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la Circolare 4 agosto 2021 del Ministero della Salute.

Pertanto, al fine di verificare il rispetto di tale onere in capo ai lavoratori, prima dell’accesso, anche di soggetti esterni, agli uffici, ai cantieri, ai mezzi di trasporto e, in generale, ai luoghi di lavoro della Scrivente impresa, o durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, verrà effettuato l’accertamento, da parte di personale specificamente incaricato, del possesso e della validità, integrità e autenticità della certificazione verde o della certificazione verde rafforzata, laddove richiesta, nonché dell’identità dell’interessato.

Tale accertamento avverrà mediante la scansione, attraverso l’applicazione “Verifica C-19”, del QR Code del Green Pass o del Green Pass rafforzato dell’interessato, senza alcuna conservazione del dato inerente all’esito del controllo di cui trattasi.

Chiediamo, quindi, di preparare la relativa documentazione, in modo da agevolare l’effettuazione del suddetto accertamento, in occasione di ogni accesso agli spazi aziendali della Scrivente.

Ricordiamo, inoltre, che, in ogni caso, la verifica del rispetto dell’obbligo, posto in capo al lavoratore, di possedere la certificazione verde COVID-19, nonché la certificazione verde rafforzata per i soggetti sottoposti all’obbligo vaccinale, **deve essere effettuata anche dal rispettivo datore di lavoro**.

L’eventuale assenza del Green Pass o del Green Pass rafforzato, a qualsiasi titolo riconducibile, comporterà l’impossibilità di accedere agli uffici, cantieri, mezzi di trasporto e, in generale, ai luoghi di lavoro della Scrivente.

Evidenziamo, da ultimo, come l’accesso nei luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di possesso e/o esibizione del Green Pass, o Green Pass rafforzato, comporti l’applicazione, in capo al trasgressore, di una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro.

Ricordiamo, infine, che il possesso della certificazione verde non fa venir meno gli obblighi di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19. In tal caso, la certificazione verde, eventualmente già acquisita, non autorizza in alcun modo l’accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro.

Luogo, data Timbro e firma